Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2294

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUTELLI, PISTORIO, FOLLINI, SBARBATI, RUSSO e BRUNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2010

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Non sempre nella storia il «tornare indietro» è sintomo di «reazione». Accade a volte, meno raramente di quanto si pensi, che il «ritorno al passato» sia la decisione migliore possibile dopo il fallimento di un tentativo di «progresso». Per non andare troppo lontano nel tempo e nello spazio, si può pensare a quanto accadde in Italia nel 1953, dopo il fallimento della cosiddetta «Legge truffa» (legge 31 marzo 1953, n. 148).

Come si ricorderà, le prime elezioni per la Camera dei deputati si erano svolte il 18 aprile 1948 ed avevano sancito il trionfo della DC di De Gasperi, che aveva ottenuto oltre il 48 per cento dei consensi elettorali, e formato un Governo con i piccoli partiti cosiddetti «laici», costringendo all'opposizione il PCI ed il PSI che si erano presentati uniti nel Fronte popolare. Ma i quattro anni successivi avevano evidenziato il lento ma inesorabile logoramento della formula centrista di De Gasperi, assediato tra l'altro alla sua destra da chi lo riteneva non più in grado di impedire la rimonta del PCI nelle imminenti elezioni del 1953. Ed è per questo motivo che De Gasperi ritenne necessario un cambiamento nella legge elettorale per la Camera. Al proporzionale doveva sostituirsi una sorta di maggioritario di coalizione. Una coalizione di partiti «apparentati» formalmente, e che quindi si impegnavano prima delle elezioni a governare insieme in caso di vittoria elettorale, avrebbe potuto ottenere il 65 per cento dei seggi della Camera, qualora avesse ottenuto anche solo il 50 per cento più uno dei voti validi. Non si trattava, in realtà, di una legge sconvolgente ma il clima della Guerra fredda e la somiglianza, più apparente che reale, della legge voluta da De Gasperi con la legge Acerbo (legge 18 novembre 1923, n. 2444) che aveva consegnato di fatto la maggioranza parlamentare al partito fascista, provocarono la violenta reazione dei partiti della sinistra, ma anche molti dubbi ed incertezze in chi di sinistra non era.

Era giusto – ci si domandava – per rispondere ad una presunta esigenza di stabilità governativa, distorcere in maniera essenziale il risultato elettorale? Era giusto attribuire un numero di seggi tanto alto ad un gruppo di partiti che, tra l'altro, era obbligato sì a presentarsi assieme alle urne, ma non a restare assieme dopo il voto, non essendo, infatti, prevista alcuna conseguenza pratica per una rottura della coalizione? I dubbi e, men che meno, la violentissima battaglia parlamentare condotta da PCI e PSI e che vide scontri anche fisici, dimissioni di Presidenti del Senato, ostruzionismo pesantissimo, non indebolirono la volontà di De Gasperi, che riteneva necessario rafforzare in questo modo la compattezza dell'esecutivo. Ma lo scontro non passa senza lasciare tracce anche all'interno dello schieramento di maggioranza. Dal Partito socialista democratico di Saragat fuoriesce un piccolo gruppo di esponenti che fonda Unità popolare proprio in contrapposizione alla legge «truffa», anche nel PLI e nel PRI si registrano defezioni, che non vengono subito percepite nella loro vera gravità. La riforma elettorale diviene legge nel marzo del 1953, e viene applicata per la prima (e ultima) volta il 7 giugno 1953, in occasione delle elezioni per la IIª legislatura. A sorpresa, i partiti apparentati (DC, socialdemocratici, liberali, Süd Tiroler e Partito sardo d'azione) non toccano quota 50 per cento più uno, fermandosi, proprio grazie alla scissione di Unità popolare, al 49,8 per cento. Il premio di maggioranza, quindi, non scatta,

De Gasperi, di fatto sconfitto, forma il suo ottavo ed ultimo governo, che non ottiene la fiducia alla Camera, venendo sostituito da un ministero guidato da Pella. E qui si osserva la saggezza della classe politica di allora, che interpreta in maniera chiara il risultato del voto: se è, infatti, vero che il premio di maggioranza non è scattato per pochissimo, è anche vero che il risultato del 7 giugno ha evidenziato un rifiuto dell'elettore nei confronti di una legge che aveva diviso radicalmente il Paese e che aveva dato come frutto il calo di tutti i partiti apparentati. Cosa fare allora? Insistere sulla legge elettorale «truffa» anche per le successive elezioni politiche? O inventare una nuova legge elettorale, la terza in cinque anni? Si ritenne che tutto questo fosse inutile e dannoso. Meglio tornare indietro, meglio ripristinare la proporzionale del 1948. E così si fece. Oggi molti potrebbero accusare i legislatori di allora di avere sbagliato, di avere preferito l'instabilità alla governabilità. Ma chi rifletta senza pregiudizi non può non ammettere che fu un atto di grande saggezza ritornare indietro, annullando una legge di fatto condannata dagli elettori.

Egualmente, la stagione inaugurata con la riforma elettorale del 1993 ha dato luogo ad un susseguirsi di eventi politici ed istituzionali che denunciano, senza tema di dubbio, l'inadeguatezza di quelle prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi, pur condivisibili, della governabilità e della stabilità democratica. È trascorso sufficiente tempo per convalidare il timore che si siano commessi gravissimi errori di prospettiva. Se n'è accorto l'elettorato, il quale se non ha bocciato con il proprio voto un meccanismo di premio di maggioranza logorato dal suo stesso essere riproposto, per oggettiva impossibilità, tuttavia ha denunciato la propria disaffezione ingigantendo l'astensionismo. Ognuno lo interpreti in piena libertà, ma l'allontanamento degli elettori dalle urne ha precisi significati politici. Quello che gli attribuiamo è di sicura denuncia della strumentalità sopraggiunta dei meccanismi elettorali per il favoreggiamento di pratiche di potere decisamente antidemocratiche.

Non suoni, dunque, stravagante questo passo indietro che noi suggeriamo ripristinando la legge per l'elezione del Senato voluta direttamente dall'Assemblea costituente e quindi carica di sensazioni, intuizioni, suggestioni d'ordine costituzionale. A coloro che, avventurosamente, fomentano il desiderio dell'egoismo e della separatezza ed a tutti gli altri che tacciono per viltà politica, proponiamo una lettura di questa legge elettorale come la più avanzata nel riconoscimento dell'autonomia politica regionale. Vi aggiungiamo la considerazione che il suo maggioritasimo (per altro verificatosi nelle diverse legislature solo in pochi casi), ha il senso di riconoscere ed affermare il collegamento stabile, profondo del candidato con il territorio del collegio che lo esprime. Mentre la proiezione proporzionale valorizza senza artificiose distorsioni la corrispondenza parlamentare della volontà popolare. E non si dica che gli istituti della democrazia sono intimamente inefficienti quando la lezione della storia indica tra i responsabili dell'inefficienza gli egoismi di parte, purtroppo, ben interpretati dai partiti.

L'articolo 1 contiene la norma di abrogazione della normativa elettorale del Senato della Repubblica, risalente al 1993, che ha costituito, senza nulla togliere al libero voto democratico, l'attuazione di un intento di prevaricazione delle forze di partito sulla volontà democratica degli elettori, in particolare come sopra esposto, mediante l'apposizione del machiavello del premio di maggioranza. L'articolo 2 reca la disciplina della composizione del Senato nella giusta luce della stagione costituente, riaccesa nella prospettiva di una incisiva spinta di partecipazione democratica degli elettori.

L'articolo 3 reca la disciplina della convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 4 reca la disciplina dell'elettorato passivo.

L'articolo 5 reca la disciplina dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

L'articolo 6 reca la disciplina dell'ufficio elettorale regionale.

Il Titolo III *(Delle candidature, dei delegati, dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti di gruppi di candidati)* negli articoli da 7 a 14 ristabilisce quella che non indebitamente possiamo definire come «umanizzazione» delle operazioni di individuazione dei protagonisti dell'elezione del Senato. Dalla dichiarazione di accettazione delle candidature fino alla indicazione dei collegamenti ed alle stesse operazioni, tecnicamente terze ed imparziali degli uffici competenti, la disciplina proposta rinvia ad un riavvicinamento dei protagonisti politici con il corpo elettorale, attraverso la mediazione di istituti sagomati su una Italia meno tecnocratica ma con serie ambizioni di democrazia sostanziale.

L'articolo 15 reca disciplina dell'elettorato attivo.

L'articolo 16, non senza una riflessione preliminare, riproduce la disposizione circa l'uso della matita copiativa per l'espressione del voto sul contrassegno scelto dall'elettore. Non ignoriamo e non nascondiamo il disappunto per esserci incamminati negli anni 2000 senza essere stati capaci di passare all'espressione del voto elettronico, probabilmente più sicuro, certamente più «contemporaneo».

L'articolo 17 contiene il fondamento uninominale del sistema elettorale del Senato. Senza scadere in artifici, senza cercare falsa condivisione del corpo elettorale sulla persona, sui partiti, sulle aggregazioni di comodo, la presente disposizione stabilisce che un *quorum* del 65 per cento testimonia della capacità di chi lo consegue di rappresentare diffusamente interessi del proprio collegio elettorale. Gli accorda il credito di poter rappresentare adeguatamente il Paese.

L'articolo 18 reca le norme sulla verbalizzazione della attività dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

L'articolo 19 reca il meccanismo di proporzionalità che, con l'eccezione di chi abbia interessi di parte, di non veder insidiata una consistenza rappresentativa artificiale, raccoglie l'aspettativa generalizzata di un riavvicinamento con il voto del consenso e della rappresentanza. Non sfugge, infatti, che il sistema elettorale del Senato, figlio di una stagione di forte volontà partecipativa espressasi con i *referendum*, ha completamente fallito nel fine assegnato. Oggi è dovere inderogabile del Parlamento restituire agli elettori la libertà e la responsabilità di una svolta democratica del Paese, il cui primo passo è l'assegnazione al voto, al consenso perdurante nel periodo di vigenza della legislatura, non al carisma di piazza, del compito di rivitalizzare i meccanismi di base della democrazia.

L'articolo 20 reca la disciplina della verbalizzazione della attività dell'ufficio elettorale regionale.

L'articolo 21 reca la disciplina delle ipotesi di vacanza.

L'articolo 22 e l'articolo 23 recano la disciplina elettorale *ad hoc* per la Valle d'Aosta.

Il Titolo VIII *(Disposizioni transitorie e finali)* dall'articolo 24 al 30 reca la disciplina degli aspetti tecnici della legge elettorale per il Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Abrogazione)

1. Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

Art. 2.

(Composizione del Senato. Collegi elettorali. Circoscrizioni)

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, con le prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione.

2. In ogni regione sono costituti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle Circoscrizioni è stabilita con decreto del Presidente della Repub-

blica su iniziativa dal Ministro dell'interno.

5. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna regione e la circoscrizione dei collegi sono rivedute, con legge ordinaria, immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati del censimento generale della popolazione sul Bollettino Ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

6. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni e delle province che si verifichino prima della revisione di cui al comma 5, non hanno effetto sulla circoscrizione dei collegi.

7. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della regione il numero dei senatori ad essa assegnato è riveduto con legge ordinaria. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della regione.

8. Con legge è determinato il numero dei senatori di nuove regioni nonché le circoscrizioni dei loro collegi, con i limiti di cui all'articolo 57 della Costituzione.

Art. 3.

(Convocazione delle elezioni)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione

Art. 4.

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-

zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

TITOLO II

DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

Art. 5.

(Ufficio elettorale circoscrizionale)

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 6.

(Ufficio elettorale regionale)

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché, di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni

dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI

Art. 7.

(Candidatura. Opzione del candidato eletto in più collegi)

1. La candidatura è accettata in una sola regione e in non più di tre collegi.

2. La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 10 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il candidato eletto in più collegi deve esercitare la facoltà di opzione nel termine di cinque giorni dall'ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

Art. 8.

(Modalità di presentazione della candidatura e disciplina della sua accettazione)

1. La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in

triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

3. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione.

Art. 9.

(Verifica di legittimità nelle candidature)

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

2. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma 1, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

Art. 10.

(Collegamento tra i candidati)

1. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 7, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.

2. È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve riferire ad un solo candidato.

3. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

Art. 11.

(Verifica dell'ufficio elettorale regionale sulla procedura di presentazione delle candidature)

1. Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

a) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

b) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte ai sensi dell'articolo 10 siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.

Art. 12.

(Attribuzioni all'ufficio elettorale circoscrizionale. Disciplina delle schede di votazione)

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 11:

a) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

b) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

c) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del

manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

d) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

2. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 13.

(Designazione di rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale)

1. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

Art. 14.

(Disciplina dei ricorsi)

1. Contro le decisioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale regionale chi vi abbia interesse ricorre all'ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per

la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

Art. 15.

(Elettorato attivo)

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario di seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Art. 16.

(Modalità di espressione del voto)

1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

TITOLO V

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Art. 17.

(Conteggio dei voti da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 5 procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria generale del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

Art. 18.

(Verbalizzazione della attività dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria generale del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora

sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 1 è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

TITOLO VI

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

Art. 19.

(Conteggio dei voti da parte dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte di appello od il tribunale ai sensi dell'articolo 6, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli elettori

iscritti nei collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più giovane di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria generale del Senato e alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione ai sensi dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più giovane di età.

Art. 20.

(Verbalizzazione della attività dell'ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria generale del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 21.

(Disciplina delle ipotesi di vacanza)

1. I posti di senatore che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

2. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del comma 6 dell'articolo 19.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 22.

(Elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta)

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposi-

zioni della presente legge, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di cento e non più di duecento elettori del collegio;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Art. 23.

(Ufficio elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta)

1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 5, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Convocazione dei comizi della Gazzetta Ufficiale*)*

1. La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 25.

(Rinvio)

1. Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 26.

(Svolgimento delle operazioni elettorali)

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni del presente articolo.

3. Per le sezioni aventi oltre 700 iscritti il numero degli scrutatori previsto dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è portato a cinque. La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente lo scrutatore destinato a integrare la normale costituzione dell'ufficio elettorale.

4. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l'elezione della Camera dei deputati e, dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l'elezione del Senato.

5. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

6. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo

aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a secondo le previsioni del citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

7. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora al trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

8. Al termine delle operazioni elettorali vengono effettuate immediatamente le operazioni di cui al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

9. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 18 del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione. Se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni del citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

10. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

11. Se non è possibile l'immediato recapito i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui al citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 27.

(Elettorato attivo per la sola Camera dei deputati)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 26, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura, del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Art. 28.

(Decadenza)

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, se accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

Art. 29.

(Agevolazioni ferroviarie)

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

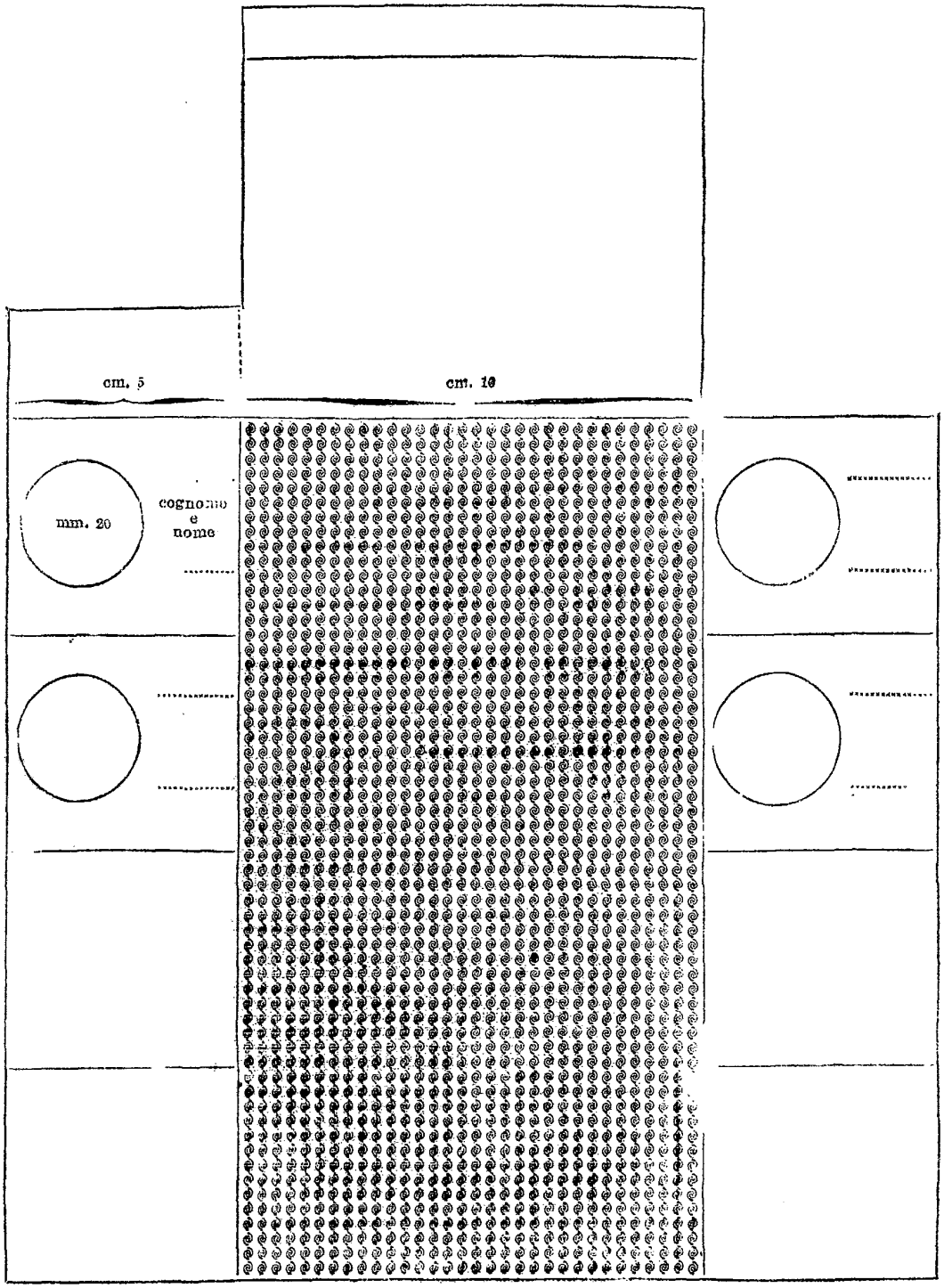

TABELLA *B*.

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

.....
(data dell'elezione)

.....
(Regione)

Collegio di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro

€ 2,00